

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3781

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CRUCIANI e ROBERTI

Presentata l'8 febbraio 1967

Estensione dell'assistenza malattia ai coloni, mezzadri e loro familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con sentenza del 1965 in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Corte di cassazione affermò che la assistenza malattia dovrà essere erogata dall'INAM ai coloni e mezzadri i quali fossero titolari dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

A seguito di detta sentenza l'Istituto nazionale malattie INAM diede disposizione, con lettera riservata, che fossero accolte le domande di coloro che si trovavano in tale situazione.

Dopo qualche mese la Magistratura di merito ripropose l'esame delle questioni demandandolo alle Sezioni unite della Corte suprema, ciò malgrado non vi fosse in merito una contrastante giurisprudenza del Supremo collegio.

Prima delle ferie estive la Sezione della Corte di cassazione ha preso in esame la questione e, malgrado ancora la sentenza non sia stata pubblicata, si presume che l'ordinamento precedente assunto dalla Corte di cassazione sia stato mutato, tanto è vero che l'INAM ha sospeso la decisione precedentemente presa circa l'accettazione delle domande, anche se, nella nuova riservata, inviata alle sedi periferiche, è detto che l'esame delle domande di ammissione e la iscrizione all'Istituto dei nuovi coloni e mezzadri pensionati sarà ripreso non appena sarà ufficialmente nota la decisione del Supremo collegio.

In conseguenza di ciò la posizione, allo stato, è tale che vi è una palese disparità di trattamento tra i coloni e mezzadri che vennero iscritti all'INAM subito dopo la prima sentenza del Supremo collegio e quelli invece la cui iscrizione è sospesa in attesa di una decisione ancora non definitiva.

Accanto a questa disparità di trattamento vi è la iniqua posizione di questa classe di lavoratori che non gode di assistenza malattia e ciò in netto contrasto con l'indirizzo sociale della Nazione teso a far sì che tutti i cittadini abbiano assistenza medica gratuita.

Vi è altresì pericolo che i nuovi coloni e mezzadri pensionati, nelle more della pubblicazione della Sentenza del Supremo collegio, promuovano azione civile o amministrativa, appesantendo, oltretutto, il lavoro già di per sé gravoso della Magistratura.

L'atteggiamento dell'INAM nei confronti dei coloni e mezzadri pensionati è veramente iniquo, quando si pensa principalmente che tutti i lavoratori già dipendenti da terzi, così come gli ex lavoratori autonomi godono della assistenza INAM.

A ciò deve aggiungersi che quando fu approvata la legge 4 agosto 1955, n. 692, intendimento del Governo e del Parlamento, chiaramente espresso nella legge, nei lavori preparatori e nel corso del dibattito parlamentare, fu quello di consentire ai lavoratori, an-

che dopo il pensionamento, di usufruire della pensione INAM.

Le condizioni economiche finanziarie dell'INAM impongono d'altra parte che a favore dell'Istituto, venga riconosciuta una addizionale contributiva che copra il pagamento di tali pensioni.

Tale addizionale non viene stabilita nella presente proposta in quanto si ritiene più corretto adottare il principio che venne stabilito con l'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, con il quale si demandava ad un successivo decreto del Presidente della Repub-

blica la fissazione della addizionale di cui trattasi.

La nostra proposta di legge, onorevoli colleghi, troverà certo il consenso di tutti i gruppi politici in quanto essa è tesa ad assicurare ad un gruppo di lavoratori una assistenza medica, dopo molti anni di lavoro, nonché ad equiparare questi attivi lavoratori della terra ad altre categorie non meno benemerite del campo del lavoro.

Siamo quindi sicuri dell'accoglimento della proposta che segue, per tutti i principi sopra esposti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A partire dalla entrata in vigore della presente legge, l'assistenza di malattia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, viene estesa ai coloni e mezzadri pensionati siano essi titolari dei trattamenti di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sia i titolari di trattamento pensionistico di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

L'assistenza di malattia oltre ai coloni e mezzadri pensionati è estesa anche ai familiari a loro carico.

ART. 2.

L'assistenza di malattia di cui al precedente articolo viene erogata dall'INAM con osservanza delle stesse norme di modalità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

ART. 3.

Dalla entrata in vigore della presente legge, sui contributi dei concedenti a mezzadria di spettanza dell'INAM è dovuta, a favore dell'INAM medesimo, una addizionale che sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 4.

Per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge le prestazioni di malattia erogate dall'INAM ai coloni e mezzadri titolari di trattamento pensionistico di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, si intendono definitivamente acquisite a favore dei beneficiari delle prestazioni suddette.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.